CAMERA DEI DEPUTATI N. **7011**-C

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 26 ottobre 2000 (v. stampato Senato n. 4864)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 febbraio 2001

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

JERVOLINO RUSSO, VOZZA, TUCCILLO

Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 febbraio 2001

(Relatore: **SOAVE**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 22 febbraio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.	ART. 1.
1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.	1. *Identico*.	1. *Identico*.
2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, ricono-	2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, ricono-	2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, ricono-

scendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.	scendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. **Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.**	scendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.	3. *Identico*.	3. *Identico*.
4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di continuazione del ritardo della ferma di leva per motivi di studio.	4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, **è consentito il ritardo** della ferma di leva per motivi di studio.	4. *Identico*.
5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.	5. *Identico*.	5. *Identico*.
	ART. 2.	*Soppresso*.
	1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso decreto prevede comunque per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria le modalità per:	
	***a)* lo svolgimento di una prova unica nazionale, da tenersi presso gli atenei**	

	in unica data per ciascuna tipologia dei predetti corsi, con correzione informatizzata e centralizzata degli elaborati;	
	b) **la redazione, a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, di una graduatoria unica nazionale dei soli candidati utilmente collocati per ciascuna tipologia dei predetti corsi, limitatamente ai posti determinati per gli studenti comunitari e per gli extracomunitari di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;**	
	c) **la formulazione, da parte dei candidati, di preferenze vincolanti per tipologia di corso e per ateneo, nonché l'esercizio della facoltà di scelta in caso di più sedi didattiche nell'ambito dello stesso ateneo;**	
	d) **lo scorrimento della graduatoria a livello decentrato di ateneo, in base alle preferenze espresse, per l'utilizzo dei posti resisi eventualmente disponibili, entro un limite temporale predeterminato ».**	
	2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.	
ART. 2.	*Soppresso.*	**ART. 2.**
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.		**1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-7011C
Lire 500